

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni

Il Colloquio internazionale nell'ambito del quale si inserisce il mio contributo è stato l'occasione per ripensare, a quarant'anni di distanza, alle vicende di un personaggio, Sinibaldo dei Fieschi, poi papa Innocenzo IV, a cui mi uniscono legami sentimentali e territoriali. Questi ultimi si riferiscono alla Liguria, dove il pontefice giurista ha lasciato numerose tracce del suo passaggio. Per me, naturalmente, sono importanti anche i legami sentimentali e scientifici: il mio primo approccio alla storia del diritto canonico medievale ha avuto come risultato la pubblicazione di alcune ricerche sulla vita del decretalista Sinibaldo Fieschi. L'articolo del 1967, inserito negli studi in onore di Stephan Kuttner, si arrestava al 1243, cioè all'anno della ascesa al soglio pontificio¹.

Questo mio studio vuole porsi quasi come un prolungamento cronologico rispetto al primo, in quanto si riferisce al periodo del pontificato. Le fonti di più costante riferimento sono sia il contributo come legislatore alla innovazione del diritto canonico, sia l'apporto alla costruzione dello *ius commune* attraverso il Commentario alle decretali del *Liber Extra* e ad alcune del *Liber Sextus*: questa opera dottrinale, infatti, è stata elaborata a Lione, durante il Concilio, quando Sinibaldo Fieschi è già divenuto papa Innocenzo IV. Sono i contenuti dell'opera legislativa e di quella dottrinale di papa giurista che permettono di valutare il significato della utilizzazione o dell'esclusione dal *Liber Sextus* di taluni testi normativi da parte dei compilatori della raccolta voluta da Bonifacio VIII: da tale analisi, infatti, emergono come importanti elementi di valutazione storiografica non solo l'inserimento e la presenza in questa collezione di alcune norme elaborate in epoca innocen-

* Pubbl. in *Gli inizi del diritto pubblico*. 2. *Da Federico I a Federico II*, Atti del convegno tenuto a Trento, 20-22 settembre 2007, a cura di G. DILCHER - D. QUAGLIONI, Bologna-Berlin 2008, pp. 195-222.

¹ V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi decretalista*, in *Collectanea Stephan Kuttner*, 4 («Studia Gratiana», XIV, 1967), pp. 125-154 (anche in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova», VI (1967), pp. 415-442). Per un quadro generale sempre valido G. LE BRAS, *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale (1130-1378)*, II, Paris 1964.

ziana, ma anche le assenze, cioè i testi volutamente tralasciati. Alcuni di questi sono, a mio parere, molto significativi, sul piano scientifico e su quello politico, per il loro collegamento sia con il funzionamento della giustizia della Chiesa e con la repressione dell'eresia, sia con i rapporti, in questi settori, con gli ordinamenti secolari.

Le prime stampe del volume dei *Commentaria* di Innocenzo IV sono incunaboli (Strassburg 1477, Venezia 1481, 1491 e 1495), e ad esse seguono numerose edizioni²: ne ho utilizzate due, in via principale: la prima, pubblicata a Francoforte del 1570 (ristampata nel 1968), uscita dall'officina di Sigismundus Feyrabendus, è di particolare pregio tipografico. Nel primo frontespizio, ricco di raffigurazioni che richiamano il diritto civile, il canonico e la giustizia, l'editore intitola l'opera *Commentaria super libros quinque decretalium* e la dice arricchita di nuove note di Paolo Roselli e della *Margarita* di Baldo degli Ubaldi. Di seguito è riportata l'*Epistola dedicatoria*, la vita di Innocenzo del Diplovatazio e l'*Index titulorum et capitulorum*. Un'altra intestazione, che sovrasta l'inizio del *Proemium*, non riprende la denominazione *Commentaria* ma preferisce la dizione «Apparatus Dom. Innocentii Quarti Pontificis Maximi et Doctoris subtilissimi super quinque libris decretalium»: due denominazioni, *Commentaria* o *Apparatus*, dunque, a dimostrare che esiste, come vedremo, qualche problema di qualificazione dell'opera³.

Ho trovato significative le note dedicatorie scritte dallo stampatore, che possono considerarsi anche come documento utile ai fini della storia dell'editoria giuridica. Il volume è, infatti, dedicato al «Reverendissimo Principe ac Domino Marquardo Episcopo Spirensi», al quale si ricorda che la professione di stampatore deve intendersi *ars liberalissima*, anche se in Germania le guerre di religione hanno causato abusi da reprimere. Al di là di questo, a suo parere, rimangono i meriti di un'arte che fa conoscere vecchi e nuovi autori. Per i libri giuridici, in particolare, egli nota che i prezzi praticati dagli editori italiani e francesi divengono spese eccessive per i lettori tedeschi: per riparare a questo inconveniente, da qualche anno, egli ha inco-

² J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts*, II: *Von Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient (1234-1563)*, Stuttgart 1877 (rist. Graz 1956), pp. 91-94 che riporta come prima edizione di Lione 1523.

³ INNOCENTII QUARTI PONT. MAXIMI *Commentaria super libros quinque decretalium cum indice peculiari nunc recens collecto, novisque insuper summariis additis, et Margarita Baldi de Ubaldis perusini*, Francofurti ad Moenum, Sigismundus Feierabendt, MDLXX.

minciato a stampare opere di autori italiani e francesi che sono difficili da trovare per i problemi di rapporti e di circolazione internazionale creati dalle guerre. È stata questa la sorte dei commentari di Innocenzo, giurista di grande qualità e molto apprezzato e lodato. A questa dedica l'editore fa seguire la biografia di Innocenzo IV scritta dal Diplovatazio.

La seconda edizione da me utilizzata è stata stampata dalla tipografia giuntina a Venezia nel 1578 e (al di là della curiosità dell'inserimento, nel frontespizio, come garanzia e funzione *loco indicis* della *Margarita* di Baldo), nella dedica *Lectori* si ribadisce il contributo canonistico alla costruzione di un diritto comune, che, come vedremo, è caratteristica fondamentale dell'apporto scientifico del Fieschi: i vecchi canonisti, infatti,

«Conciones etenim canonicas ex institutionibus imperialibus adeo subtiliter extorquerunt, ut nos spiritualis temporalisque iustitiae cultores fecerint».

L'editore prosegue scrivendo che le caratteristiche di singolarità del volume consistono nell'aver collegato, in maniera originale, l'azione normativa del pontefice Innocenzo IV con la sua antica professionalità di giurista dottore: si afferma, infatti, che l'opera chiarì i dubbi sulle Decretali del *Liber Extra* e poi operò sul *Liber Sextus*⁴.

Dopo il *Proemium* è stampata, anche in questa edizione, la versione della vita di Innocenzo IV nella ricostruzione di Diplovatazio, resa più lunga dal probabile intervento dell'editore. Le ragioni sono evidentemente encomiastiche nei confronti del dedicatario dell'edizione veneziana, «R.D. Nicolaum comitem Lavaniae, Episcopum Sabinensem, S.R. Ecclesiae Cardinalem de Flisco».

In questa più estesa edizione, infatti, l'opera di Diplovatazio si apre con le notizie sulla famiglia e gli studi di Sinibaldo, mentre la versione più

⁴ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium necnon in Decretales per eundem Innocentium editas, quae modo in Sexto earundem volumine sunt insertae, et in huius operis Elencho, ut cunctis pateant adnotatae, Commentaria doctissima. Cum Pauli Roselli Adnotationibus, et loco indicis, Baldi Margarita, Venetiis, apud Iuntas MDLXXVIII.* A p. 1 compare la dizione «Apparatus Dom. Innocentii Quarti Pontificis Maximi, et Doctoris subtilissimi, super Quinque libris decretalium nuper recognitus, cunctisque mendis (quoad fieri liquit) expurgatus. Additis insuper a d. LL. Paulo Rhosello non minus utilibus quam necessariis Summariis, quae in aliis hucusque impressis minime reperies ...». Nella dedica «Lectori S.», si afferma: «Tanta iuris Pontificii adhuc adolevit scientia, benigne Lector, ut quid admirationis iam fuit habitura, profecto nullus ignorare praesumit ... Conciones etenim canonicas ex institutionibus imperialibus adeo subtiliter extorquerunt, ut nos spiritualis temporalisque iustitiae cultores fecerint».

comune inizia con l'assunzione di Innocenzo IV al pontificato e prosegue con il contrasto con Federico II. Diplovatazio ricorda che

« ... post vacationem biennem fuit ipse electus et antea vocabatur Sinibaldus, et fuit presbyter cardinalis Sancti Laurentii, et fuit Ianuensis de nobilibus de Flisco de comitibus Lavanie »⁵.

Sinibaldo Fieschi è discendente di una delle più antiche famiglie nobili genovesi, titolare di una vasta contea e presente, già dal secolo XII, nelle gerarchie ecclesiastiche. È significativa, alla luce dei difficili rapporti successivi con l'Impero, la circostanza che nel 1158, approfittando della presenza di Federico I in Lombardia⁶, una nutrita rappresentanza dei conti di Lavagna ottenga l'investitura feudale dei territori che già deteneva, e che nel 1227 questo documento sia presentato anche a Federico II per una conferma che viene concessa. Si tratta di una posizione familiare che, ovviamente, rende agevole il rapido e brillante *cursus honorum* di Sinibaldo, il quale ottiene un canonicato a Parma, utilizzato per finanziare il corso di studi universitari a Bologna, prima di passare, come vedremo, ad incarichi presso la curia romana⁷.

Anche sui docenti bolognesi le notizie riportate sono attendibili. Per il diritto canonico egli ha avuto come maestri Lorenzo Ispano, Vincenzo Ispano, Iacopo d'Albenga e Giovanni Teutonico. Giovanni d'Andrea, ripreso dal Diplovatazio, gli ha attribuito come maestro anche Ugucione, ma l'informazione è dubbia: già il Sarti faceva rilevare che al tempo in cui Ugucione smetteva di insegnare, cioè verso il 1190, Sinibaldo era probabilmente nato da poco⁸.

⁵ T. DIPLOVATIUS, *De claris iuris consultis, pars posterior*, a cura di F. SCHULZ - H. KANTOROWICZ - G. RABOTTI, in « Studia Gratiana », X (1968), p. 127; le edizioni dell'opera di Sinibaldo, da me richiamate nelle note precedenti, riportano il testo *Innocentii III Pontificis Maximi Vita, per Do. Thomam Diplovatium Constantinopolitanum I.U.D. edita: ad reverendissimum Do. Nicolaum Comitem Lavaniae, Episcopum Sabinensem, S. Romanae Ecclesiae Cardinalem de Flisco*, in una versione molto più lunga e ricca di notizie rispetto a quella presente nell'edizione ristampata negli « Studia Gratiana », sopra citata.

⁶ Recenti ed importanti contributi sul Barbarossa sono contenuti nel volume *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht*, a cura di G. DILCHER - D. QUAGLIONI, Bologna-Berlin 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 19),

⁷ V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi* cit., p. 139 e sgg.

⁸ M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus*, Bononiae 1888-1896, p. 423. Per un quadro generale, K.W. NÖRR, *Die kanonistische Literatur*, in *Han-*

Suoi maestri di diritto civile sono stati Azzone, Accursio e Iacopo Baldovini: la loro qualità di giuristi deve aver avuto certamente una funzione fondamentale per il rafforzamento dei rapporti tra i due diritti che Innocenzo IV ha costantemente perseguito.

L'ultimo biografo di Innocenzo IV, Alberto Melloni, ha sostenuto che è stato soprattutto il periodo di studio trascorso a Bologna che ha consentito al giovane Sinibaldo non solo di iniziare a comparare le teorie apprese nelle aule universitarie con la realtà socio-politica in cui si trova a vivere, ma soprattutto di mettere a fuoco il problema teologico e politico della *Christianitas*. L'autore, per supportare la sua tesi, riporta con risalto, tra le altre, le dottrine di canonisti maestri del Fieschi. Dopo aver ricordato che è stato Graziano a definire la Chiesa non solo in base alla sua natura misterica ma anche a quella istituzionale, egli cita sia Ugucione, ancora portatore di una visione universalistica del potere imperiale e papale di derivazione gregoriana, sia Alano, teorizzatore del papalismo estremo, ed infine Vincenzo Spano e Giovanni Teutonico, esempi, rispettivamente, delle scuole nazionalista ed imperialista della teoria politica dei canonisti⁹.

Si vuole in questo modo dimostrare, con le dottrine dei maestri del Fieschi sopra ricordati, che dal periodo bolognese proviene a Sinibaldo la consapevolezza teorica di muoversi all'interno di un sistema unitario, in cui operano spinte politiche contrapposte, con le quali si trova a confrontarsi quando viene assunto al pontificato nel 1243¹⁰. Dopo aver richiamato le

dbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte, in Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung, a cura di I.H. COING, München 1973, pp. 365-382; V. PIERGIOVANNI, *Il diritto canonico: il Medioevo*, in *Le Università dell'Europa*, V: *Le scuole e i maestri: il Medioevo*, a cura di J. VERGER - G.P. BRIZZI, Milano 1994, pp. 211-237; E. CORTESI, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 238; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, p. 99 e sgg.

⁹ A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova 1990 (Istituto per le Scienze religiose di Bologna. Testi e ricerche di scienze religiose, NS, 4), p. 23 e sgg. e, dello stesso autore, *Ecclesiologia ed istituzioni. Un aspetto della concezione della cristianità in Innocenzo IV*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 9), pp. 285-308. Si veda anche A. PARAVICINI BAGLIANI, *Innocenzo IV*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXII, Roma 2004, pp. 435-440.

¹⁰ A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 6 e sgg.

contrapposizioni storiografiche precedenti, complesse e, forse, eccessivamente ideologizzate, Melloni ha cercato di ricostruire il ruolo del pontefice genovese nella trasposizione ed elaborazione, sul piano della teoria, della realtà politica ed ecclesiologica che si autodefiniva come *Christianitas*. L'autore ha ben presente che il problema della cristianità « come studio di quei fenomeni e realtà storiche generatesi nella simbiosi fra strutture civili ed ecclesiastiche » è connotato, in una tradizione storiografica ben consolidata, da una forte vischiosità ideologica, ed ha, perciò, preferito privilegiare una visione di maggiore globalità storiografica, che gli consente di evitare di identificare le problematiche emerse nel secolo XIII con tradizionali coppie dialettiche, soprattutto quella Chiesa-Stato. D'altra parte, adottare un'ottica di tradizionali dualismi non avrebbe dato altro risultato che ripercorrere sentieri già noti e che hanno raggiunto risultati addirittura opposti, disegnan- do Innocenzo IV, volta a volta, come personificazione dell'apogeo papale, o come il cauto diplomatico che si volge verso il mondo orientale, o infine, « il fanatico che distrugge definitivamente il binomio chiesa-impero »¹¹. La linea ricostruttiva delle dottrine politico-teologiche di papa Fieschi circola nella storiografia, ma per un complessivo giudizio sulla sua figura è necessario approfondire – e sinora l'attenzione è stata certo minore – e forse valutare in maniera diversa, alla luce delle fonti dallo stesso Sinibaldo prodotte, la sua opera di legislatore e di giurista commentatore. Fanno riflettere, a questo proposito, le affermazioni di Cortese secondo il quale

« ... a giudizio di molti Sinibaldo sarebbe stato dopo Alano e Tancredi, uno dei teorici della ierocrazia, un assertore della subordinazione al pontefice di tutti i re di questa terra: avrebbe costituito insomma, al contempo sul piano politico e su quello dottrinale, l'autorevole cerniera tra il vecchio mondo di stampo gelasiano e la nuova ideologia trionfalistica e superba della Chiesa di Bonifacio VIII. La cosa è verosimile, ma gli spunti che offre il commento innocenziano sono troppo vaghi per consentire deduzioni sicure, e non abbastanza esaurienti per essere probanti »¹².

La chiave di ricostruzione più affidabile richiede di istituire, attraverso una più approfondita analisi dell'opera di legislatore e della sua azione di pontefice, un inscindibile binomio tra la formazione giuridica e l'attività pubblica del Fieschi. Era una posizione che avevo maturato nel mio lontano contributo biografico sul giurista Sinibaldo, quando avevo affermato che

¹¹ *Ibidem*, p. 8.

¹² E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., II, p. 238.

« I nessi con la sua vita anteriore al pontificato ancora più interesse dimostrano a chi volesse considerare la sua formazione di giurista. La sua attività in questo campo non subisce alcuna soluzione di continuità per effetto dei più gravosi compiti che gli vengono affidati, e proprio nel corso del suo forzato soggiorno lionese, durante e dopo il concilio che scomunicò Federico II, egli portò a compimento il suo *Apparatus al Liber Extra*, e commentò le decretali da lui stesso emanate nella sua qualità di pontefice »¹³.

Più di recente anche Paravicini Bagliani ha convenuto sulla necessaria contestualizzazione dell'attività di giurista e di pontefice. Egli ha affermato che Innocenzo IV

« fu uno dei più insigni papi giuristi del Medioevo centrale ... Per Innocenzo IV la formazione canonistica è un tutt'uno con il suo governo. Sinibaldo e Innocenzo IV non possono essere disgiunti, dal momento che il giurista e il papa scrivono e agiscono secondo schemi analoghi. Il papa doveva assumere un ruolo di coordinamento generale, di istanza suprema – e dunque anche giudiziaria – della società cristiana. Sinibaldo è canonista e per questo il papa è il giudice e legislatore supremo che ha ricevuto da Dio l'incarico di spiegare e armonizzare il mondo, un mondo che egli identifica, sulla scia di Innocenzo III e dei papi del periodo gregoriano, con una Cristianità potenzialmente illimitata. È una visione di papato che si fonda sul concetto che il mondo ha bisogno di un *regimen unius personae* »¹⁴.

Del percorso burocratico successivo al soggiorno bolognese (un insegnamento anche di breve durata, a mio parere, è da escludere), Diplovatazio ricorda solo che Sinibaldo è stato « presbyter cardinalis sancti Laurentii », mentre trascurava i suoi incarichi di *auditor litterarum contradictarum*, di vice-cancelliere ma, soprattutto, di rettore della Marca Anconitana, ove mostrò capacità di mediazione e di persuasione nei confronti di città schierate sul fronte imperiale¹⁵.

Di questo retroterra di attività diplomatica e di cultura burocratico-operativa c'è scarsa traccia nella storiografia, da cui emerge sostanzialmente il personaggio Innocenzo IV con una linearità forse eccessiva di azione politica di pontefice e dottrinale di giurista, lasciando quasi in secondo piano i contrasti che pure sono stati presenti nel suo percorso. Eppure una testimonianza di valutazioni insieme laudative e critiche, quasi contraddittorie,

¹³ V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi decretalista* cit., p. 129.

¹⁴ A. PARAVICINI BAGLIANI, *Innocenzo IV* cit., pp. 438-439.

¹⁵ T. DIPLOVATIUS, *De claris iuris consultis* cit., p. 133. Per notizie sulla attività del Fieschi cfr. V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi decretalista* cit., p. 148 e sgg.

emerge dalle stesse osservazioni del Diplovatazio. Egli, in primo luogo, lo identifica *duplíciter*, per l'attività di *pontifex*, cioè di legislatore, e di *magister*, cioè di commentatore di testi giuridici: « Innocentius ditavit nos duplíciter, scilicet solemni apparatu ut magister, et Constitutionibus, quas fecit ut Pontifex, quas nunc habemus in sexto »¹⁶.

In entrambi i settori Diplovatazio presenta il Fieschi con referenze che sono di assoluto valore: dice che Giovanni d'Andrea, Roffredo, Alberico da Rosciate lo ricordano come giurista, mentre, sul versante politico, Federico II deve presto ricredersi dal considerarlo un cardinale amico, soprattutto dopo che, divenuto pontefice, convoca un Concilio che ne decide la deposizione da imperatore. Sono proprio le circostanze che hanno portato Innocenzo a spostarsi da Roma a Lione che concorrono positivamente alla stesura del Commentario: « ... trahens moram Innocentius predictus Lugduni post dictum concilium composuit pulchrum apparatus super decretales ... »¹⁷.

Il giudizio personale di Diplovatazio sul giurista è certo positivo: « Fuit doctor egregius et subtilis », e riportando di seguito l'opinione di un altro insigne dottore, Bernardo Compostellano (che fu anche cappellano del papa), allarga e generalizza la positività di giudizio:

¹⁶ M. BÉGOU-DAVIA, *Le Liber Sextus de Boniface VIII et les extravagantes des papes précédents*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », XC (2004), pp. 77-191; E. MECACCI, *Una copia conservata a Siena delle 'Novae Constitutiones' di Innocenzo IV con l'Apparato di Bernardo di Compostella*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, Catania, 30 July-6 August 2000, a cura di M. BELLOMO e O. CONDORELLI, Città del Vaticano 2005 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 12), pp. 169-196; P.J. KESSLER, *Untersuchungen über die Novellen-Gesetzgebung Papst Innocenz' IV*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », XXXI (1942), pp. 142-320; XXXII (1943), pp. 330-383; XXXIII (1944), pp. 26-128; M. BERTRAM, *Aus kanonistischen Handschriften der Periode 1234 bis 1298*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto 21-25 August 1972, a cura di S. KUTTNER, Città del Vaticano 1976 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 5), pp. 26-44, e, dello stesso autore, *Angebliche Originale des Dekretalenapparats Innocenz' IV.*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 41-47; S. KUTTNER, *Die Konstitutionen des ersten allgemeinen Konzils von Lyon*, in *Medieval Councils, Decretals and Collection of Canon Law*, London 1980, pp. 70-131 (*Variorum Reprints*, 126) e *Retractationes XI*, pp. 11-13 con bibliografia sopravvenuta.

¹⁷ T. DIPLOVATATIUS, *De claris iuris consultis* cit., p. 129.

« ... De quo apparatu dicit Bernardus Compostellanus ... quod est tanta utilitas, quod sicut causarum experientia manifeste declarat, in Romana curia, ad quam de cunctis mundi partibus deferuntur, vix occurrat quaestio, quae per ipsum apparatus congrue decidi non possit »¹⁸.

Segue una lode per la dottrina ben citata e discussa, con soluzioni ottime soprattutto per la pratica processuale¹⁹. Sempre in senso positivo si riprende una affermazione di Innocenzo, che tiene separata l'opera del giurista da quella del papa legislatore, anche se si tratta della stessa persona. Non esiste, afferma Diplovazio, un problema di ambito di validità della sua opera dottrinale, perché Innocenzo non voleva che le sue glosse *facerent ius*, e sosteneva che « declarationes pape non habent vim legis quando procedit per viam commenti ».

A questi giudizi positivi si contrappongono le opinioni di altri decretalisti, che non vanno molto per il sottile nel giudicare il glossatore Innocenzo. Per Antonio da Butrio e Nicolo Tedeschi *loquitur confuse*, e l'Abbas ribadisce il giudizio d'essere stato un giurista non coerente, affermando che « illa glossa facit multum contra Innocentium, qui unam et eandem materiam in diversis locis ponit vario modo loquendo »²⁰.

Si accumulano le affermazioni di poca chiarezza, talora estese, ricorda Diplovazio, anche a coloro, come l'Ostiense e Giovanni d'Andrea, che lo abbreviano piuttosto che spiegarlo e rendono le sue glosse ancora più oscure. Si trova, poi, contraddittorio che egli dica di se stesso nel *Proemium* delle decretali: « Quod non omnia quae scripsit esse in scholis tradenda, sed in Camera et in iudiciis practicanda », e Baldo coglie l'occasione per affermarne l'utilità, ma non la chiarezza: « Quod merito dicit Innocentius de se ipso, quia ipse nonnulla scribit prolixo et implicito sermone atque quantumcumque sint utilia, sunt tamen difficilia ad intelligendum »²¹.

¹⁸ *Ibidem*, p. 130: « Et in eodem opera multa sunt ad sanum intellectum notata, et multorum opiniones fideliter recitatae, multae insuper quaestiones, aliae bene decisaе, quae in aliis Apparatibus factae non sunt, aut male solutae ».

¹⁹ *Ibidem*, « qui apparatus est tantae auctoritatis, secundum Bernardum Compostellanus in Proemio Decretalium circa medium, qui in Romana curia, ad quam de totius mundi partibus negocia veniunt, sicut causarum experientia declarat, vix occurrat quaestio, quae per ipsum congrue decidi non possit ».

²⁰ *Ibidem*, p. 131.

²¹ *Ibidem*.

Opinioni fortemente negative e, all'opposto, lodi eccessive inducono a riflettere sul giudizio da dare su Innocenzo IV come uomo di scienza e, in una così controversa situazione, per avere tutti gli elementi di giudizio, può essere un contributo costruttivo partire direttamente dalle sue dottrine e collegarle inscindibilmente con la sua opera di legislatore. Cercherò, in questa visuale di ricerca, di proporre alcune riflessioni maturate dall'esame contenutistico sia delle decretali innocenziane finite nel Sesto, soprattutto quelle provenienti dal Concilio lionese del 1245²², sia di alcuni testi esclusi dalla collezione bonifaciana.

L'affermazione critica di Baldo, sopra riportata, è derivata da una frase del *Proemium* dell'opera innocenziana (a quest'ultima, è bene ricordare, Baldo ha confezionato una pensosa e vasta *Margarita*); in essa il pontefice chiarisce subito, da una parte, la destinazione scolastica e, dall'altra, la funzione pratica dell'opera: essa, rivolta agli studiosi di diritto, come i giudici e gli avvocati, vuole dare un contributo al migliore funzionamento dei processi, un tema a cui la stessa legislazione innocenziana è stata particolarmente attenta. Rivolgendosi ai fruitori dell'opera – « Vos harum scripturarum et sacrarum constitutionum lectores » –, egli li invita a leggere ed appropriarsi dei testi « non ad vanam gloriam, non ad thesauros congregandos, sed ut recte causas tractetis et iusto libramine terminetis »²³.

La continuazione del testo del *Proemium* pone qualche problema ai fini della definizione della forma letteraria dell'opera e del credito da dare all'affermazione, già fatta, di non apporre glosse con forza di legge. L'autore parla sempre di glosse e perciò sembra corretta l'opinione di Padoa Schioppa che, in un suo recente manuale, definisce l'opera una

« 'Lectura' alle Decretali composta in forma di glosse e annotazioni alle singole decretali del 'Liber Extra' (ma tramandata come opera a sè stante, senza la riproduzione del testo delle Decretali) »²⁴.

²² *Corpus Iuris Canonici*, II: *Decretalium Collectiones, Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII.*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), p. L. Sulla legislazione di Bonifacio VIII si veda T. SCHMIDT, *Papst Bonifaz VIII. Als Gesetzgeber*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 227-245. F. LIOTTA, *Tra compilazione e codificazione. L'opera legislativa di Gregorio IX e Bonifacio VIII*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 2007, II, pp. 21-39.

²³ INNOCENTII III PONT. MAX. In *Quinque Libros Decretalium* cit., c. 1 r., *Proemium*.

²⁴ A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, p. 106.

Sinibaldo, nel dichiarare subito dopo cosa lo ha spinto a glossare le norme canoniche, fa emergere un chiarissimo problema di livello di autenticità e di credibilità di alcune decretali, per cui afferma di aver apposto qualche glossa

« sicut ex diffinitionibus quotidie, et continue apud sedem Apostolicam emergentibus, ac etiam ex necessitate texti quarundam Decretalium corruptarum, in registro eiusdem sedis ... inquisitarum ... colligi potuerunt, cuius texti corruptio et veritas, ad eiusdem loca transmittantur per ordinem annotat »²⁵.

Un altro problema riguarda la intellegibilità dei testi, resa spesso difficoltosa dalla complessità degli istituti e delle fattispecie: « Nec miremini si alicubi sunt difficiles ad intelligendum, quia hoc facit negotiorum intricatio et casuum varietas qui in eis, ut melius potuimus, extricantur ».

Lo sforzo dell'autore è volto a far riemergere la destinazione scolastico-pratica dell'opera con alcune peculiarità di fruizione, che egli dice rivolta a docenti e discenti²⁶. *Doctor* e *auditor*, dottrina e pratica sono legati inscindibilmente nel pensiero del giurista e l'esame delle sue linee di azione normativa inserite nel *Liber Sextus* – alcuni testi glossati dallo stesso pontefice – rinsaldano l'idea di una scienza canonistica che, come è stato affermato « era l'unica disciplina in grado di offrire strumenti e soluzioni ... cioè la ridefinizione del potere papale in quanto potere politico »²⁷.

A questa visione di dottrina politica è necessario, a mio parere, aggiungere un dato tecnico-giuridico che può aiutare a ricostruire il personaggio e la sua legislazione in una luce diversa. Occorre, a questo fine, prendere le mosse dal Concilio lionese del 1245, i cui canoni sono in gran parte confluiti nel *Liber Sextus* e spesso glossati da Innocenzo IV. A questo fine si può suddividere l'azione giuridico-politica innocenziana in tre fondamentali settori di intervento: il primo attiene alla normativa che risolve problemi di

²⁵ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 1 r., *Proemium*.

²⁶ *Ibidem*: « Igitur tam Doctor quam auditor dum in scholis legunt, multa de praedictis glossis poterunt omittere, et studio camerae pro discussionibus et diffinitionibus causarum pro tempore reservare ... solcite attendentes, quod in hoc volumine multi casus, et articuli utiles et necessarii, tam in consiliis animarum et in poenentiali foro, quam in regendis et disponendis ecclesiis, et rebus ecclesiasticis et praelatis, et etiam qualiter circa personam suam et subditorum ipsi praelati se habere debeant adversitatis tempore, sunt expressi quos glossatores alii omiserunt ».

²⁷ A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 143.

politica del diritto nei confronti delle autorità secolari; il secondo riunisce i contributi volti a migliorare il sistema organizzativo canonico, e l'ultimo al rafforzamento del sistema processuale della Chiesa.

La prima linea d'azione emerge dalle decretali che hanno un'origine contingente ed un immediato impatto politico-dottrinale: è necessario, come prima testimonianza, cogliere i risvolti normativi della lotta tra sacerdozio e Impero, come viene canonizzata nel testo contenente la destituzione di Federico II e sul quale la storiografia ha ricamato a lungo, come si è già accennato²⁸. La sintesi giuridica, sancita nella norma, può essere racchiusa nella statuizione che, per cause legittime, il papa può deporre l'imperatore ma, nel Commentario, Innocenzo, sembra voler andare oltre il caso contingente per giungere a generalizzare un modello di procedura che tutti i prelati sono invitati a seguire:

«Hinc debent sumere exemplum iudices, qualiter suas sententias debent promulgare. Debent enim sic dicere. Ego, vel nos talis iudex ordinarius, vel delegatus, praesentibus partibus talem sententiam proferimus ad aeternam rei memoriam, vel ad honorem Iesu Christi, vel ad honorem et observationem iuris litigantium, vel alia consimilia verba. Nam quidam iudices malefaciunt, qui dictant suas sententias aliis scribendo sive partibus, sive universis. Huius enim scripturae potius sunt testimoniales scripturae praeteritorum, quam assertoriae praesentium. Item illud non videtur fieri debere, quam alicui scribat sententiam, et loquatur in praesenti, licet in decretales factum inveniatur ut supra ... quod quantum sit absurdum quilibet diligenter intuenti ipsas decretales liquido apparebit »²⁹.

È significativo che, ripensando a Lione, ove compila il suo commento, al rilievo politico del decreto di deposizione imperiale, Innocenzo si rifugi nelle tecnicità processuali, nella convinzione, da una parte, che seguire una corretta procedura tuteli, in via generale, gli interessi delle parti in causa e, dall'altra, che la correttezza formale possa contribuire a dare forza e giustificazione ulteriore ad un così grave provvedimento.

Non è di minore impatto politico, nella prospettiva scientifica futura di costruzione di uno *ius commune* partecipato da tutti, la soluzione normativa offerta dalla decretale *Grandi non immerito*, inviata ai baroni e ai conti del Regno di Portogallo. In essa si afferma che qualora chi comanda si dimostri negligente o remissivo – *rex inutilis* – il superiore debba dargli un idoneo coadiutore: in questo caso il re Sancio II viene affiancato dal fratello Alfonso. Nel

²⁸ *Ibidem*, p. 135 e sgg.

²⁹ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 130 v.

commento Innocenzo rimarca che la figura del curatore assimila in questo caso il sovrano a *furiosi* e *prodigi* ed il riferimento testuale è al diritto romano: « Item sciendum est quod in furiosis ipso iure agnati sunt curatores, et prodigi postquam interdictum est bonis. ff. de cura. fur. Iul. scribit »³⁰.

Un secondo filone di intervento è relativo alla riforma interna dell'organizzazione ecclesiale: troviamo un canone sull'elezione ed il potere dell'eletto (VI, 1,6,2) che vieta i voti *conditionalia, alternativa, incerta*; uno sul potere dell'arcivescovo che, soprattutto per le indulgenze, non deve essere delegato troppo largamente (VI,5,10,1); un altro sulla negligenza dei prelati (VI, 1,8,1) nel devolvere la *iurisdictio* ai chierici scomunicati.

È entrata a fare parte del Sesto una decretale sull'alienazione dei beni delle chiese (VI, 3, 9, 1) che, anch'essa con una assimilazione romanistica, ai pupilli questa volta, deve avvenire quando esista *evidens necessitas vel utilitas*³¹.

È un concetto ripreso in un altro decreto, in quanto il Concilio lionese ha anche elaborato un testo in tema di usura che non è, però, entrato a fare parte del *Liber Sextus*. Si può desumere che questa esclusione sia quasi il tentativo di non rendere evidenti i problemi economici e la difficoltà dei chierici che operano in periferia: la decisione dei compilatori di tralasciare la delibera conciliare può collegarsi alla difficoltà di equilibrio e di convivenza fra le esigenze di ordine e quelle di conservazione della tradizione, che proviene dal centro della cristianità, e le situazioni reali e le prassi operative con cui i chierici devono quotidianamente misurarsi. Il testo parte dalla constatazione che gli ufficiali ecclesiastici, « Cum usurarum vorago multas ecclesias paene destruxerit », si dimostrano disponibili « ad contrahenda maiora debita et obligandas res ecclesiae », e non si occupano di migliorare la situazione ereditata dai predecessori. Il Concilio ritiene, quindi che, sotto il controllo dei superiori, ogni ente

« inventarium rerum administrationis susceptae confici faciant, in quo mobilia et immobilia, libri, carthae, instrumenta, privilegia, ornamenta seu paramenta ecclesiastica et cuncta, quae ad instructionem urbani fundi seu rustici pertinent, necnon debita ac credita diligentissime conscribentur ... »³².

³⁰ *Ibidem*, c. 42 v.; N.J. ESPINOSA GOMES DA SILVA, *História do direito português. Fontes de direito*, Lisboa 2000³, p. 181 e sgg.; A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., pp. 92-93.

³¹ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., cc. 139 v.-160 r.

³² *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO E ALTRI, Basileae 1962, pp. 269-270.

Di tale riorganizzazione fanno fede i documenti accuratamente conservati negli archivi, e la prassi successiva deve essere nel senso di pagare i debiti pregressi, anche utilizzando i normali proventi della Chiesa, e di evitare di farne altri, per il futuro, con impegno dei beni dell'ente. La necessità o utilità possono costringere a contrarre nuovi debiti: in tal caso, con il consiglio della collettività, si possono contrarre « Debita non usuraria, si potest fieri, nunquam tamen in nundinis vel mercatis publicis ... ».

La sottintesa condanna o almeno una sospettosa diffidenza verso le nuove realtà operative, in cui si muove ormai gran parte della finanza medievale – fiere e mercati – può essere la causa maggiore che spiega, più che la difficoltà degli enti periferici di adeguarsi ad un sistema corretto di amministrazione e di contabilità, la non inserzione del testo conciliare lionese sulle usure all'interno del *Liber Sextus*. Si tratta, certo, di un altro capitolo del lungo e controverso percorso che si è, nei secoli, sviluppato tra la Chiesa ed il mondo mercantile³³. Innocenzo, si è, peraltro, soffermato a lungo su questi problemi, commentando i canoni del *Liber Extra*, tra i quali ha un interesse particolare la famosa decretale *Naviganti*³⁴. Essa afferma, infatti, che il finanziamento ad un mercante con il patto di partecipare all'utile sia un mutuo e, quindi, prospetti l'usura. È questa la posizione assunta da Innocenzo, mentre altri canonisti affermano la natura societaria della convenzione e ritengono lecita la ripartizione degli utili, come ha bene dimostrato Santarelli. Lo stesso autore aggiunge anche una considerazione soggettiva interessante sul personaggio Sinibaldo che, come genovese, avrebbe dovuto considerare come consueto un simile contratto

« che proprio a Genova aveva avuto uno dei suoi luoghi di nascita e di rigoglio. Ma era anche della nobile famiglia dei conti di Lavagna, e dunque non aveva nel sangue cromosomi di mercante »³⁵.

Per avvalorare ancora tale opinione sui fattori soggettivi che entrano in gioco discettando di mutuo, mi sembrano, però, egualmente significative le

³³ V. PIERGIOVANNI, *Il Mercante e il Diritto canonico medievale*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 617-634.

³⁴ INNOCENTII III PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 214 r.

³⁵ Si veda U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998³, pp. 183-187; si veda anche *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto*, sec. 12-16, a cura di D. QUAGLIONI - G. TODESCHINI - G.M. VARANINI, Roma 2005.

osservazioni di Innocenzo ad un altro testo che utilizza questo istituto collegandolo alla materia feudale. Pur provenendo da una famiglia di tradizione e di condizione feudale, Innocenzo IV, nel suo commento al canone *Insinuatione* del titolo *de feudis*, accenna ai problemi del feudo, riportandoli alla funzione di controllo della Chiesa attraverso l'utilizzazione degli strumenti politici e concettuali ad essa propri. Commentando un testo di Innocenzo III che regolamentava il computo del valore di un feudo dato in pegno, il giurista genovese ha ritenuto tale normativa fatta

« in odium feudorum ... nam cum non liceat res ecclesiae alienare sine necessitate ... et feuda de gratia concedantur, et contra ius facilis est eorum revocatio ... vel hic vocat feudatarios rusticos, qui teneant aliquas possessiones, quarum ratione debent aliqua servitia exhibere, et non excedant multum fructus valorem servitii, alioquin esse contra mandatum Dei, mutuuum dantes etc. ... »³⁶.

L'ardita equiparazione della concessione feudale ad un mutuo rientra certamente all'interno di una complessa elaborazione sulla retribuzione del denaro che la Chiesa sta compiendo in questo periodo, ma da un punto di vista politico-dottrinale è un non velato tentativo di riservare alla stessa uno strumento di controllo che, partendo da una base teorica, poteva indurre concrete prassi di intervento. È altresì significativo che, in questo caso, i riferimenti testuali siano al diritto canonico e non a quello romano. Al pari del testo lionese sulle usure, non entrano in collezioni canoniche ufficiali anche altri decreti innocenziani, questa volta in tema di eresia e che, tra l'altro, coinvolgono le autorità secolari. Come è stato sostenuto « morto Federico II, con la decretale *Ad extirpanda* del 15 maggio 1252, Innocenzo IV stabilì alcuni principi base che sarebbero perdurati nei secoli seguenti, ufficializzando in parecchi casi disposizioni presenti nelle costituzioni antieretiche fredericiane ... in sostanza si chiede alle autorità laiche di mettere in piedi un sistema parallelo di azione antiereticale », ad iniziare dalla repressione esplicitamente richiesta ai podestà³⁷. Al pari della decretale *Ad extirpanda*, non entra nel *Liber Sextus* neppure il testo della lettera *Cum super inquisitione*, dell'8 giugno 1254, che utilizza contro gli eretici le strutture provinciali degli ordini mendicanti. È stato giustamente rilevato che

³⁶ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 162 r.

³⁷ A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano 2006, p. 90 e sgg.

«Sinibaldo non teorizza esplicitamente sul piano della dottrina canonistica ciò che mette in opera nel suo governo. Non deve meravigliare, d'altronde, se *Ad X.V.7* (il titolo *de haereticis*) non apporta idee nuove, né palesa originalità paragonabili a quelle sulle istituzioni o sugli infedeli »³⁸.

Colpisce il lapidario commento dedicato alla decretale *Vergentis* di Innocenzo III, con l'elusione dei problemi dell'equiparazione tra eresia e lesa maestà e della piena punibilità dei terzi innocenti. Poche parole, certamente, ma assolutamente significative: «No. Iudices seculares cogi facere iustitiam ...», e Melloni giustamente osserva che nella sua concisione il commento di Sinibaldo

«aveva colto il nodo politico di *Vergentis*, cioè la difficoltà pratica nell'ottenere dai giudici secolari un tipo d'intervento contro l'eresia a cui essi erano tenuti tanto dalle leggi canoniche, quanto dalle leggi imperiali »³⁹.

Un esame attento dei contenuti dei canoni approvati nel Concilio lionese, e il collegamento con la maggior parte degli altri testi confluiti nel Sesto di Bonifacio VIII, fa emergere una trama di riferimenti mirati a costruire i cardini di un buon funzionamento del sistema processuale canonico⁴⁰. È questo il terzo ed ultimo filone di intervento normativo e dottrinale da me identificato. L'attenzione maggiore, nella sua opera di legislatore, Innocenzo IV la riserva alla necessaria correttezza dei comportamenti dei giudici e delle parti, quasi un accostamento concettuale alla sacralità della ritualità della religione. È singolare questa prevalenza dei temi attinenti al processo: questo sembra apparirgli il settore in cui il diritto della Chiesa sta costruendo le sue maggiori specificità e non appare, quindi, strano che il pontefice approfitti di un'occasione, quale è quella del Concilio ecumenico lionese, per fissare non solo principi, ma anche dettagli attinenti al processo.

³⁸ A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 200 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», II (1972), 2, pp. 85-96, e, dello stesso autore, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, II: *Le « poenae » e le « causae » nella dottrina del secolo XIII*, Milano 1974, p. 173 e sgg.

³⁹ A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 201; INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 209 r.

⁴⁰ Per un quadro complessivo sui fenomeni dell'evoluzione del processo rimangono fondamentali i contributi, ora raccolti, di K.W. NÖRR, *Iudicium est actus trium personarum. Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa*, Goldbach 1993 (Bibliotheca Eruditorum, 4); D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

Può, ad esempio, apparire eccessivo che un concilio si occupi di fissare l'interpretazione autentica dell'espressione *Quidam alii*, usata negli atti di citazione, che non consente di chiamare in giudizio più di tre o quattro persone, per evitare che l'indeterminatezza dell'espressione induca a mutare i nomi frodando giudice e controparte⁴¹. Nel commento a questo passo, Innocenzo dà spiegazioni processualmente meno banali, proponendo una differenziazione tra singoli e comunità: se l'attore dichiara di aver subito un danno

« per homines alicuius loci ... conveniet eos quasi universitatem et tunc loco unius censetur. Si in illo loco non est universitas, non poterunt per illud rescriptum conveniri ultra 4 »⁴².

L'aspetto di maggiore novità il giurista pontefice lo introduce nelle parole successive del commento allo stesso testo, affermando che le regole mutano in maniera sostanziale quando si sia in presenza di una *causa inquisitionis* e di una procedura d'ufficio⁴³.

Nel Sesto è inserito immediatamente un altro decreto lionese, sempre in tema processuale. Esso, al di là del contenuto contingente di unificare i processi con gli stessi protagonisti, mutando la precedente normativa di Gregorio IX, aggiunge due richiami più generali: sono proprio questi che sembrano indicare, come vedremo ancora più avanti, la linea guida dell'azione innocenziana in campo processuale, la limitazione alla pretestuosa litigiosità e l'utilizzazione dell'equità da parte dei giudici, affermando preliminarmente « Dispēdia litium aequitatis compendio volentes coarctare »⁴⁴. Nella stessa direzione è concepita un'altra decretale del Concilio lionese, che si occupa, per evitare turbative processuali, *dell'exceptio spoliationis* e ne limita l'uso poiché « nonnunquam in iudiciis proposita causas ecclesiasticas impedit et perturbat »: per queste ragioni il pontefice

⁴¹ *Conciliorum oecumenicorum decreta* cit., p. 259.

⁴² INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 14 r.: « in causa autem inquisitionis, sive de iure inquiratur, plures quam quatuor testari possunt, quia non trahuntur in iudicium, sed superior ex officio inquirat ... ». Su questi temi si veda A. BERNAL PALACIOS, *El estatuto jurídico de la inquisición: relaciones entre el derecho inquisitorial eclesial y el civil*, in *L'Inquisizione*, Atti del convegno, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998, Città del Vaticano 2003, pp. 119-154; D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo* cit.

⁴³ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit.

⁴⁴ VI.1.2.6.

tende a limitarne l'uso « ... finem litibus cupientes imponi et calumniae materiam amputare »⁴⁵.

Un'altra interessante testimonianza, anch'essa derivata dai canoni del Concilio lionese, della volontà del legislatore di fare emergere sempre di più le specificità e le potenzialità del processo canonico – in questo caso il maggiore spazio di libertà equitativa concesso al giudice ecclesiastico – si coglie da un testo il quale dispone che, in presenza di un fatto che non si può provare se non con la confessione dell'avversario, « iudices admittere possint si aequitate suadente viderint expediri »⁴⁶. È la stessa logica di latitudine dei poteri del giudice, a cui spetta la decisione sul deferimento del giuramento, sottesa ad un altro canone che decreta che l'avvocato di primo grado non possa essere teste in appello⁴⁷.

Agli stessi giudici il legislatore canonico impone vincoli etici e deontologici, accompagnati da pesanti sanzioni. Un canone del Concilio lionese ricorda ai magistrati di non tradire le ragioni della giustizia per sentimenti contingenti quali l'odio, il favore o il timore, e di guardare solo all'esempio divino per non rischiare la durezza delle sanzioni canoniche⁴⁸.

Il testo più importante, sempre nella direzione del contributo alla costruzione di un modello processuale canonico e del confronto con la tradizione romana, è stato elaborato nel corso del Concilio lionese, ripreso nel commento innocenziano, ma è significativamente assente, come vedremo, nella definitiva edizione del *Liber Sextus* di Bonifacio VIII: è questa la ragione per cui non è assolutamente considerato dalla storiografia. Eppure i suoi contenuti sono fortemente significativi del progetto, delle forme e delle modalità operative attraverso cui il pontefice vuole attuare concretamente la sua idea di *Christianitas*, ed ha una particolare valenza politica.

Oltre al rilievo all'interno della Chiesa, il testo propone temi di dialogo e di confronto – che incidono anche sul terreno economico e sociale – sia con le gerarchie ecclesiastiche periferiche, sia con le forze sociali locali. Si può per questo immaginare che i risvolti e le difficoltà connesse alla sua ap-

⁴⁵ VI.3.5.1.

⁴⁶ VI.2.9.1.

⁴⁷ VI.2.10.3.

⁴⁸ VI.2.14.1.

plicazione concreta abbiano consigliato i compilatori del *Liber Sextus* ad escluderlo dalla collezione di decretali.

Il pretesto iniziale per giustificare l'emanazione del decreto conciliare è l'affermazione che esso sia il mezzo più idoneo a porre dei limiti da parte della Sede apostolica, e dei suoi legati, al potere di subdelegare i processi nelle sedi periferiche. Si prescrivono per tale operazione precisi requisiti personali:

« .. ne causae aliquibus committantur nisi personis quae vel dignitate sint praeditae vel in ecclesiis cathedralibus seu aliis collegiatis honorabilibus institutae, nec alibi quam in civitatibus vel locis magnis et insignis, ubi haberi valeat iuris copia peritorum causae huiusmodi agitentur »⁴⁹.

Già il decreto è un chiaro segnale della volontà di introdurre un diverso costume processuale, ad iniziare dalla stessa Sede apostolica, con la richiesta di utilizzare personale che, oltre a cariche – *dignitates* – sia in possesso anche di *honorabilitas* soggettiva. Si tratta di innalzare il livello del rituale processuale, e per farlo è necessario che anche l'apparato esteriore sia di qualità adeguata: si richiedono edifici che siano *magna et insignia*. Deve trattarsi di un salto di qualità notevole, a cui le strutture periferiche non sembrano preparate, se Innocenzo IV, nel suo commento, mette in guardia dalle sottovalutazioni. A coloro, infatti, che sostengono che questo testo « Non statuit ius, sed est provisio quam Papa suis legatis et cancellariis imponit », il papa giurista risponde di ritenere vincolante questa normativa, emanata « ne coram vilibus personis partes et advocati eorum stare cogantur »: diventa, a suo parere, fondamentale mantenere ovunque un livello di forma processuale elevato ed adeguato alla funzione espletata. L'ideale è uno spazio prestigioso, come le chiese cattedrali, e la sua esperienza lo induce a sostenere che non è sufficiente che siano chiese « collegiatae, sicut sunt multae in Sicilia et Tuscia, nisi sint ita honorabiles quod ibi sint clerici propter scientiam et mores et divitias honorandi ».

Emerge la realtà operativa della Chiesa, soprattutto in periferia, che il papa sembra ben conoscere e sulla quale ritiene necessario spostare l'attenzione. Sembra quasi un riferimento ad esperienze precedenti, con la convinzione che, qualora i principi espressi nel testo non siano applicati, le conseguenze sarebbero perniciose per il decoro della giustizia: « Quid enim si magni viri ma-

⁴⁹ *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., p. 260.

gnam causam agerent coram illetteratis et pannosis clericis? Vera via risui pateret ».

È interessante anche l'emersione di un dato di mutamento sociale, quando nel testo pontificio si nota che i giuristi presenti sono considerati interlocutori da rispettare ed onorare, per la funzione che esplicano e l'affidamento che danno, al punto da meritare luoghi prestigiosi in cui operare. Dopo questo riconoscimento, torna la realtà quotidiana della Chiesa lontana dagli splendori della corte pontificia e che si deve confrontare con persone di prestigio – *magni viri* – chierici ignoranti e cenciosi – *illetterati et pannosi*.

La giustizia e la sua amministrazione sono considerate patrimonio delle città. Queste devono essere episcopali, o insigni per altre ragioni, e da ciò discende la necessità che in esse siano presenti avvocati e periti. Il discorso di Innocenzo, a questo punto, si completa con osservazioni attente alla sussistenza non solo di spazi idonei, ma anche di opportune condizioni ambientali, che siano anch'esse parte di un nuovo progetto, ideale e pratico insieme. La conseguenza è la predisposizione, per gli operatori, di facilitazioni anche in dettagli quali il vitto e l'alloggio a prezzi ragionevoli e una necessaria mobilità di breve raggio: le ragioni dell'amministrazione della giustizia richiedono, quindi, ambienti decorosi ed adeguati alla loro importanza per non perdere il rispetto generale: « *esset enim ridiculum quod causae tractarentur in tam vilibus locis* »⁵⁰.

⁵⁰ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 14 r.-v.: « *Item dicimus quod licet iudex delegatus clericos peritos haberet, qui iudici et partibus possint sufficere pro consiliis, tamen in hoc casu inpune non paretur, quia licet in uno termino habeat eos paratos, forte non habebit in alio et quia etiam consilarii et advocati non habent ibi propria domicilia vel maiora salaria requirerent, et forte non poteris eosdem consilarios et advocatos in alio termino habere, quod est grave et dispendiosum in singulis causis novos advocatos conducere, et secreta suae causae revelare, cum boni iudicis sit sumptibus et laboribus partium parcere, nobis videtur quod est necesse quod locus, ubi causa agi debet sit magnus et insignis, ita quod qui vadunt illuc pro causa, inveniant ibi hospitia et conductitia pro se et evectationibus suis, et ubi inveniantur necessaria victualia pro communi pretio. Et ideo adiecit insignia quia bene sunt alicubi loca magna, et tamen ibi praedicta non inveniuntur, neque conductitia neque venalia, vel si inveniuntur, hoc fit cum magna difficultate, quia non sunt ad hoc consueti. Possunt etiam haec inveniri in aliqua modica villa, et tamen non est idoneus locus, quia non est magnus, nec insignis: esset enim ridiculum quod causae tractarentur in tam vilibus locis, etiam si ibi esset copia peritorum. Nec credimus necesse quod ibi morentur periti, nec hoc dicit haec litera, sed sufficit quod ibi de vicinis locis possit haberi copia peritorum* ».

Lo sfondo concettuale in cui il pontefice si muove è quello di sovvenire i più deboli anche attraverso il rispetto delle regole processuali: « Cordi nobis est lites minuere et a laboribus relevare subiectos »⁵¹.

È la ricerca di sicurezza attraverso le garanzie processuali che spiega l'obbligatorietà di atti scritti e di altre formalità per chi voglia proporre un appello: chi non si attiene a tali disposizioni paga le spese perché « iustum est ... ut in eum iura insurgant, qui ius et iudicem et partem eludit ». Nella stessa linea di principi, sempre nell'idea di migliorare la giustizia, si deve leggere la norma che esautora gli arbitri scorretti o inefficienti⁵².

La storia e l'attualità giuridica consentono a Innocenzo di accostare, in questo settore processuale – ed è l'elemento qualificante della sua opera scientifica –, l'ordinamento canonico a quelli laici. È importante, ad esempio, la sua convinta fiducia nell'opera professionale dei notai, che emerge dall'esegesi di una decretale di Innocenzo III inserita nel *Liber Extra*⁵³. Si tratta del problema degli atti scritti direttamente dal giudice e ci si chiede se ad essi si possa prestare fede senza l'appoggio dei testimoni. Innocenzo afferma che a coloro i quali dicono che ciò fosse lecito *secundum antiqua iura* si può rispondere che, non solo al giorno d'oggi, ma anche nel passato, non era vero. C'è differenza con il notaio, professionista di cui il pontefice giurista sembra apprezzare la funzione pubblica:

« nec est simile de tabellione, qui ad hoc habet publicum officium, et de iudice, qui licet habeat publicum officium in iudicando, non tamen habet publicum officium in scribendo etiam acta, cui etiam minor fides habetur, quia de suo facto testificatur ».

La vocazione ad una riforma processualistica del pontefice legislatore non viene meno neppure nel commento del testo che contiene la drammatica scomunica dell'imperatore Federico II, di cui ho già accennato in precedenza. È una sentenza esemplare, ed Innocenzo IV, nel commentario che

⁵¹ VI.2.15.1.

⁵² VI.2.15.2.

⁵³ INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 107 v.: « Item scias, quod talis scriptura iudicis et alia forensia instrumenta privatae scripturae sunt, et ideo per se tantum non faciunt fidem, nisi per testes vel comparisonem literarum probetur vera esse scriptura ... nos dicimus, quod nunquam scripturae iudicis creditur nec cum subscriptione testium, nec sine, quia nullo iure hoc reperitur ... vel dic quod in partibus illis notarii dicuntur iudices, et haec est veritas, et communi nomine appellantur iudices et notarii ».

successivamente scrive, ricorda le vicissitudini ed i pericoli personalmente affrontati prima di giungere alla scomunica dell'imperatore, ma ritiene anche opportuno cogliere questa occasione per proporre agli altri giudici ecclesiastici un modello formale da seguire:

« ... omnis enim sententia ad aeternam rei memoriam est ferenda, quia perpetuo est servanda, et ius facit inter partes ... Hinc debent sumere exemplum iudices, qualiter suas sententias debent promulgare. Debet enim sic dicere. Ego, vel nos talis iudex ordinarius vel delegatus praesentibus partibus talem sententiam proferimus ad aeternam rei memoriam, vel ad honorem Iesu Christi, vel ad honorem et observationem iuris litigantium, vel alia consimilia verba »⁵⁴.

Il contrasto con le autorità politiche, particolarmente esteso in questo momento, trova riscontro in un altro canone del Concilio lionese, che generalizza per tutti i prelati la facoltà di reagire, con le armi spirituali a propria disposizione, alle angherie di qualche autorità politica laica. Il punto di partenza è una generalizzata tradizione giuridica: « quum omnes leges omniaque iura vim vi repellere, cunctisque se defensare permittant », che consente al chierico vessato « utrumque quodammodo gladium, et temporalem et ecclesiasticum, alterum videlicet altero adiuvere ... et in iuvamen alterius subventionem mutua frequentius exerceri ».

L'uso dello strumento penale in questa circostanza politicamente impegnativa richiama l'attenzione su un'altra particolarità della normativa del Concilio lionese, presente anche nell'opera di Innocenzo: si tratta dell'ampia regolamentazione e della riflessione proposta in tema di scomunica e più in generale di pene canoniche. Sono ben sette i canoni in tema di scomunica che dal Concilio lionese passano nel Sesto con la paternità innocenziana, e alcuni sono di grande interesse sia teorico che pratico. Non è forse casuale la circostanza che lo stesso papa giurista li discuta ampiamente nel suo commentario.

Della scomunica, approfittando di una norma in tema di eccezioni, il Concilio lionese si è anche occupato in un testo interessante perché riprende le idee innocenziane di una nuova regolamentazione processuale. La decretale, inserita nel titolo *de exceptionibus*, parte dalla considerazione generale della correttezza sistematica della eventuale presentazione di un'eccezione di scomunica nei confronti della controparte: la Chiesa l'ha introdotta – e ritiene che essa possa essere fatta valere in qualunque stadio dell'iter proces-

⁵⁴ VI.2.14.2.

suale –, perché consente di bloccare e rinviare il processo affinché gli scomunicati «rubore suffusi ad humilitatis gratiam et reconciliationis affectum facilius inclinentur»⁵⁵. Nella pratica processuale il risultato ottenuto non è stato peraltro conforme alla *ratio* sottesa alla norma, e la sua concreta utilizzazione giunge addirittura a opposte conseguenze, perché «hominum accrescente malitia quod provisum est ad remedium tendit ad noxiam». La maliziosa utilizzazione di tale rimedio ha l'esito frequente nelle cause ecclesiastiche di «differri negotia et partes fatigari laboribus et expensis». Questa eccezione è diventata un «morbus quasi communis», che ha meritato un rimedio altrettanto generale, cioè la sua accettazione solo in presenza di seri riscontri probatori.

La scomunica è certo la pena più grave dell'ordinamento canonico, ma la Chiesa non può rinunciare, neppure nelle circostanze più gravi, alla sua missione spirituale, ed è per questo che il primo canone del Concilio lionese che affronta tale tema si apre con la spiegazione di un così grave provvedimento e con la giustificazione teorica della sua funzione:

«Quum medicinalis sit excommunicatio, non mortalis, disciplinans, non eradicans, dum tamen is, in quem lata fuerit, non contemnat: caute provideat iudex ecclesiasticus, ut in ea ferenda ostendat se prosequi quod corrigentis fuerit et medentis»⁵⁶.

La conseguenza di questo atteggiamento di riconoscimento della funzione medicinale della pena è la formalizzazione di alcune garanzie per il reo: un provvedimento scritto – un documento pubblico con lettere testimoniali e sigillo autentico – in primo luogo, contenente le motivazioni di una così grave pena da consegnare, a evitare sanzioni per il giudice, non più tardi di un mese. Ed ancora garanzie per il reo sono previste in uno dei canoni successivi, in base al quale, per colpire chi abbia contatti con uno scomunicato, occorre l'emanazione di una preventiva *monitio*⁵⁷.

Tra i canoni di questo titolo, ad attirare l'attenzione è soprattutto un testo, anch'esso elaborato nel Concilio lionese, entrato poi a fare parte del *Liber Sextus* e, infine, commentato dallo stesso Innocenzo IV: esso riporta, infatti, alcune elaborazioni in tema di *universitas* e della sua capacità di esse-

⁵⁵ VI.2.12.1.

⁵⁶ VI.5.11.1.

⁵⁷ VI.5.11.3.

re soggetto passivo in materia penale e, in caso positivo, di consentire la punibilità di soggetti innocenti⁵⁸. È un tema che Innocenzo IV ha trattato in altra parte del suo Commentario, ragionando del sistema canonico delle pene e comparandolo con quello del diritto civile⁵⁹. Gli interessi di questa generazione di canonisti non sono più ristretti all'ambito del diritto della Chiesa, ma piuttosto a una sua più organica costruzione attraverso gli apporti del diritto secolare, romano in particolare. Prima della proibizione sancita espressamente dal Concilio lionese, esisteva una norma che non risolveva il problema, che Innocenzo IV commenta brevemente come segue:

« universitas punietur speciali poena suspensionis et interdicti, ... et etiam temporali, puta pecuniaria ... Item poena capitali, vel mortis, vel relegationis punitur universitas, si contra eam agatur criminaliter ... vel quacumque alia ... et ab ista collecta erunt immunes illi, qui contradixerunt maleficio, pueri, et alii, qui omnino sunt sine culpa ... Item pro peccato unius punitur alius infamia ... Item videtur quod etiam in corpore puniatur quis pro alio ... : sed quod ibi dicitur, verum est, quod a Deo corporaliter punitur unus pro alio, qui novit abscondita, praesentia, et futura: et ideo ex iusta causa punitur unus pro

⁵⁸ VI.5.11.5; si veda inoltre V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti* cit., pp. 131-134.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 53-58. INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 204 r.-v.: « Et sunt secundum leges civiles, 7 genera poenarum, quarum tres sunt capitales: prima est mors corporis ... secunda poena est morti proxima, scilicet poena metalli, ... tertia poena capitalis est deportatio et in opus publicum damnatio ... Non capitales autem sunt quatuor, prima est relegatio ad tempus, vel in perpetuum ... secunda est infamia, tertia est dignitatis amissio, vel ad dignitatem, vel officium, seu forum interdicta aspiratio quarta verberum experimentum ... secundum canones autem numquam imponitur poena corporalis mortis ... sed est quedam quae quasi similis ei habetur, scilicet quia relinquitur seculari iudici puniendus ... secunda autem poena damnationis in metallum non invenitur saepe in canonibus imposita, sed si imponeretur, non retractaretur ... sed ei aequiparari potest poena carceris, quam pro gravissimis criminibus ecclesia infligit ... Et quod quis redigatur in servitutem ... vel traditur curiae serviturus ... vel quod venditur ... idem, quod dicimus de secunda, et de tertia, et hoc de capitalibus secundum canones, de non capitalibus autem prima secundum canones, scilicet relegatio non est in usu, sed ei accedit detrusio in monasterium ... alia autem habent locum secundum canones, scilicet depositio vel degradatio ... et interdicatur, quod ad nullam dignitatem assumatur, licet inhibita remaneat ... vel quod in certa ecclesia non ordinetur ... et quod ad superiores ordines non ascendat ... item suspensio ad tempus, et in perpetuum, item ab officio et beneficio, et ab ingressu ecclesie, et multae aliae poenae consimiles sunt secundum ecclesiam, alia autem, scilicet infamia locum habet secundum canones, adeo ut quicumque secundum leges infamis est, et secundum canones ... secundum canones etiam aliqui sunt infames infamia canonica ... item alia poena, scilicet verberum, secundum canones locum habent ... Est et alia poena, scilicet excommunicatio, quae est bis omnibus maior, et non solum poena est, sed etiam medicina ... ».

alio, ne eum in vitio imitetur ... homo autem hoc non potest. Item poena aeterna nunquam punitur unus pro alio ... ».

Appare, quindi, confermato che l'interdetto è, come la scomunica, una pena spirituale, ma che, al contrario di quella, può essere utilizzata per colpire anche i membri innocenti di organismi collettivi. Il testo riportato è molto famoso, perché contiene un primo approccio alla parte penalistica della teoria innocenziana sulle persone giuridiche⁶⁰. Proprio nel Concilio lionese il pontefice torna sullo stesso tema specificandolo maggiormente:

« In universitatem vel collegium proferri excommunicationis sententiam penitus prohibemus, volentes animarum periculum vitare, quod exinde sequi possit, quum nonnumquam contingeret obnoxios huiusmodi sententia irretiri; sed in illos dumtaxat de collegio vel universitate, quos culpabiles esse constiterit, promulgetur »⁶¹.

Il commento che lo stesso Innocenzo IV ha elaborato al testo è ancora più chiarificatore delle sue idee:

« [In universitatem] Ex hac enim sequitur absurditas, quod puer unius diei incidit in hanc excommunicationem, et ille, qui absens est. Sed iuste sic fertur sententia, excommunico omnes illos de hac universitate, qui fuerunt rebelles mandato. Sententia autem interdicti iuste fertur in universitatem, quae fertur pro delicto alterius »⁶².

Ricostruendo le discussioni della dottrina dell'epoca e della storiografia sul tema dell'*universitas* e della sua scomunica, ricordavo che già Gierke aveva affermato che, pur essendo nella pratica molto radicata l'idea di una responsabilità penale delle associazioni, vi fu unanimità nell'escludere la scomunica da parte della dottrina, che prevenne l'espressa proibizione sancita normativamente al Concilio di Lione da Innocenzo IV. La chiave ermeneutica di questa soluzione, che pone fine alle incertezze della pratica e della dottrina precedente, è, a mio parere, sulla base della ricostruzione del sistema delle pene canoniche, da ricercarsi nella definitiva separazione della scomunica dall'interdetto⁶³. Sopravvenuta la divisione, il tipo di sanzione,

⁶⁰ Una eccellente sintesi su queste problematiche e sulla presenza dottrinale di Innocenzo IV in I. BIROCCHI, *Persona giuridica nel diritto medievale e moderno*, Torino 1997, pp. 407-420 (Digesto delle discipline privatistiche. Sezione Civile, 13).

⁶¹ VI.5.11.5.

⁶² INNOCENTII QUARTI PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 233 r.

⁶³ V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti* cit., p. 131 e sgg.

attinente cioè alla salute spirituale dei colpiti, rimane lo stesso, e il vero discrimine tra le due pene è costituito dai rispettivi soggetti passivi: mentre la scomunica colpisce il singolo colpevole, minacciandogli conseguenze eterne, l'interdetto cade sulle comunità, e nasce con la funzione di premere sugli innocenti affinché facciano ravvedere il reo. A tal fine solo alcune conseguenze previste per lo scomunicato sono estese a tutta l'*universitas*. E non sono certo, per la salute spirituale dei fedeli, di poca importanza. Non è casuale l'opera dei pontefici e della dottrina, che tentano di mitigare gli effetti che possono essere più pericolosi per la salute spirituale degli innocenti, permettendo soprattutto la somministrazione dei sacramenti della salvezza.

La pena dell'interdetto viene considerata da Innocenzo IV come una particolarità, mentre le altre rientrano tutte nelle categorie valutate singolarmente nella loro corrispondenza alle sanzioni civili. La fusione dei due ordinamenti è ormai, ed anche in questo caso, operante, e attraverso la novità dottrinale dell'accostamento tra le pene secolari e quelle canoniche, da un lato si coglie il tentativo di presentare il diritto penale della Chiesa come non meno completo di quello civile, mentre dall'altro si palesa l'intenzione di uniformare il più possibile, in caso di problemi dottrinali comuni, i due ordinamenti. È il diritto canonico, in questo caso, che cerca di assimilarsi al diritto romano, rinunciando a tutta l'elaborazione autonoma in fatto di pene, sviluppata dai decretisti. Così, ad esempio, nel suo commento, il papa giurista riporta le teoriche specificità canoniche, ma giustifica, per ragioni sistematiche, la pena della *curiae saeculari expositio*, riconoscendo che di fatto tale sanzione introduce la pena di morte nell'ordinamento della Chiesa. Certo non è il giudice ecclesiastico ad emanare la sentenza e a farla eseguire, ma l'espedito del trasferimento al tribunale civile è solamente formale, perché attuato per reati, come l'eresia, che la legge secolare punisce con la perdita della vita.

Una volta dimostrato che l'equiparazione con gli ordinamenti civili è di fatto acquisita, Innocenzo ricorda l'esistenza di pene esclusivamente canoniche, come la scomunica, ma il richiamo alla tradizione giuridica civile appare, da un punto di vista di ricostruzione scientifica e culturale, l'elemento di maggiore rilievo per la storia della dottrina giuridica del suo tempo e per la successiva evoluzione scientifica. Quest'ultima considerazione mi porta a concludere che dalla documentazione esaminata in questa circostanza, legislativa e dottrinale insieme, emergono due dati interessanti.

Sul piano dell'azione politica successiva al suo pontificato, hanno un significativo rilievo alcune scelte da parte dei compilatori del *Liber Sextus*

che hanno escluso importanti testi innocenziani, forse non casualmente legati ai rapporti fra la Chiesa e le autorità civili, dalla loro collezione. Sul piano tecnico-giuridico l'omissione più significativa appare, però, una statuizione in tema di organizzazione della giustizia ecclesiastica, di cui si è detto, perché si collega ad un più vasto disegno scientifico e operativo del papa giurista.

All'inizio di questo saggio, riportando, a proposito di papa Fieschi, giudizi contrastanti, alcuni laudativi ed altri con ampie riserve sulla sua statura di giurista e sul valore della sua opera scientifica, mi chiedevo se non fosse il caso di ripensare a quale fosse l'opinione più corretta storiograficamente. Sulla base del piccolo campione esaminato in questa circostanza mi pare che sia un giudizio equilibrato affermare che si tratta di un giurista il quale, se non sempre è capace di un'esposizione formalmente chiara e facilmente intellegibile, è capace, come nel caso della *universitas* a coniugare gli scenari del diritto con i mutamenti della società in cui opera: dimostra che il possesso di cultura e di una notevole preparazione tecnica, uniti ad una notevole intuizione socio-politica, possono avere come conseguenza una efficace capacità operativa.

Riflettendo, in conclusione, sull'esame condotto sulle decretali innocenziane, lionesi e non, che sono state escluse o sono confluite nel Sesto, arricchito dalle osservazioni tratte dal Commentario dello stesso pontefice, si può senz'altro parlare dell'esistenza, nella mente del giurista genovese, di un progetto unitario volto alla costruzione di un sistema giuridico complessivo con al centro tutte le dinamiche processuali. È il momento storico in cui si sta costruendo un diritto unico, un *utrumque ius*, e ad esso Innocenzo IV dà il suo contributo, soprattutto chiarendo aspetti procedurali controversi e richiamando la necessità che la giustizia sia amministrata bene e in fretta.

In questo progetto il diritto romano e le sue tecniche potevano essere di grande utilità, come afferma Le Bras, che rileva che gli storici del diritto romano del medioevo hanno prestato poca attenzione al diritto canonico: essi sembrano disconoscere sia il ruolo dei pontefici nella restaurazione dell'autorità legale del diritto romano, sia quella dei canonisti nella diffusione, interpretazione e organizzazione in sistema dei testi giustiniani sia, infine, quella dei tribunali ecclesiastici nell'applicazione di questo corpo resuscitato⁶⁴.

⁶⁴ G. LE BRAS, *Innocent IV Romaniste. Examen de l'Apparatus*, in *Collectanea Stephan Kuttner* («*Studia Gratiana*», XI, 1967), pp. 305-326. Si veda anche P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien a Innocent IV*, Paris 1964.

Parlando specificamente di Innocenzo IV, Le Bras lo pone al primo posto dei testimoni di questo processo storico «per scienza, personalità e influenza». Lo storico francese riporta l'esempio classico della responsabilità civile e penale delle persone giuridiche, che Innocenzo ha pilotato utilizzando sia il diritto romano che la scienza teologica. Lo sforzo del giurista è quello di incorporare il diritto romano all'interno del diritto canonico⁶⁵.

L'Apparato innocenziano ci fa percepire quanto diritto romano sia penetrato in quello canonico, e come evolva il concerto tra le due scienze e pratiche giuridiche, come appare chiaramente soprattutto nell'apporto dell'opera del papa genovese alla pratica giudiziaria ed al sistema inquisitoriale. Trovo assolutamente condivisibile l'affermazione di Le Bras quando conclude che Innocenzo IV ha contribuito con la sua autorità alla costruzione dell'*utrumque ius*, all'alleanza stretta dei due diritti che, intimamente uniti, hanno retto gli ultimi secoli del medioevo, e tale alleanza ha posto qualcuno dei fondamenti dei diritti contemporanei.

⁶⁵ G. LE BRAS, *Innocent IV Romaniste* cit., p. 314.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo